

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

**Sentenza n. 3/2023/EL depositata in data 21/04/2023.**

**ESITO:** ricorso del Comune di Lecce improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

**RICORSO:** avverso la deliberazione n. 173/PRSP/2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio adottato dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

**RICORRENTE:**

Comune di Lecce, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Procura generale presso la Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecce.

**QUESTIONE RISOLTA:** l'inequivoco riferimento dell'art. 43, comma 5 *bis*, del d.l. n. 50/2022 ad una riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che deve intervenire entro 120 giorni dalla stipula dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, comporta il superamento (in ragione di tale tempestiva riformulazione con delibera del consiglio comunale) del precedente piano di riequilibrio oggetto del giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con conseguente improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza d'interesse.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.*: art. 7, c. 2; art. 11, c. 6, lett. a); art. 28, c. 2; art. 31, c. 5; art. 128, c. 3; *c.p.c.*: art. 100; **D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022**: art. 43, c. 2 e 5 *bis*; **L. n. 234/2021**: art. 1, c. 572; **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**: art. 243-*quater*.

**Decisioni conformi:** cfr. **SS.RR.**, sent. n. 21/2022; sent. n. 18/2022; sent. n. 17/2022; sent. n. 32/2018/EL; ord. n. 17/2018; ord. n. 6/2018/EL; **Cass.**, Sez. lav., ord. n. 14073/2020; **SS.UU.** sent. n. 10553/2017; Sez. II, sent. n. 21951/2013.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Con il dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, le Sezioni riunite hanno statuito che <<il richiamato art. 43, co. 5*bis*, del d.l. n. 50/2022 conv. in l. n. 91/2022 fa inequivoco riferimento ad una riformulazione del piano, che deve comunque intervenire entro 120 giorni dalla stipula dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri>>, di conseguenza <<in ragione della tempestiva riformulazione del piano da parte del Consiglio comunale ... con deliberazione ..., immediatamente eseguibile, intervenuta a suggello del procedimento di radicale revisione della manovra di auto risanamento avviato dall'ente con la stipula del "Patto...", risulta definitivamente superato il precedente piano di riequilibrio per cui si controverte in questa sede>>, in quanto <<il formale avvio della nuova procedura "determina una sorta di decadenza ex lege della precedente" (cfr. Sezioni riunite, sentenze n. 6/2018 e n. 17/2018, e n. 32/2018), dovendosi desumere dal passaggio alla "nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente" una sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'eventuale pronuncia nel merito "non sarebbe soddisfatta dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del gravame" (cfr. Sezioni riunite, sent. n. 6/ 2018, n. 17/ 2018 e n. 32/2018)>>.

## ABSTRACT

Preso atto che la lettera dell'art. 43, comma 5 *bis*, del d.l. n. 50 del 17/5/2022, conv. in l. 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto il differimento dei termini di riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo e al comma 572 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, le Sezioni riunite hanno dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza d'interesse, in ragione del fatto che il piano riformulato dal comune di Lecce è stato tempestivo e corredato *ope legis* dalla stipula del patto intercorso tra l'ente locale e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ciò ha comportato, da parte del Collegio giudicante, di poter rilevare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso *<<essendo stata definitivamente avviata una nuova, autonoma, sequenza procedimentale, sostitutiva di quella di riequilibrio finanziario pluriennale, per cui si controverte in questa sede>>*, rammentando che *<<l'interesse a ricorrere è una fondamentale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c. e art. 7, co. 2, c.g.c.) che deve permanere per tutta la durata della causa, inclusa la fase di decisione (cfr. Cass. 14073/2020; n. 10553/2017; n. 21951/2013); il relativo difetto configura un'autonoma ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, e dunque di improcedibilità dell'atto introduttivo (cfr. SSRR in speciale composizione n. 21/2022; n. 17/2022 e n. 18/2022)>>*.